

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 febbraio 2022, n. 38 **PARERE FAVOREVOLE**, con **PRESCRIZIONE**, in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata dal Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), a seguito dell'istanza della società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. per una Rsa di mantenimento anziani e demenze - di cui al R.R. 4/2019 per n.20 posti letto, denominata "Casa di Cura "Leonardo De Luca" sita nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) alla via Brecciolosa n. 16- ASL FG - INTEGRAZIONE Determinazione dirigenziale n. 284 del 18/10/2021.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

*1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*  
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
  - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
  - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o*

supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

- Con pec trasmessa il 31 marzo 2020, acquisita al prot. n. AOO183/0004991 del 2 aprile 2020 di questo Ente, il Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 6 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Italo De Luca, in qualità di legale rappresentante della società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. –PI 01684780719- con sede in Castelnuovo della Daunia (Fg), Via Brecciolosa n. 16, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una parte della struttura residenziale Casa di Cura "Leonardo De Luca" in una Rsa non autosufficienti RR n.4/2019 di n. 40 posti letto di cui :
  - n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di RSA di mantenimento anziani – tipo A- RR 4/2019;
  - n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di RSA di mantenimento demenze – tipo B- RR 4/2019;

denominata Casa di Cura "Leonardo De Luca", ubicata alla Via Brecciolosa n. 16. Tale richiesta rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Prot. n. 32 del 28/03/2020 Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019 (allegato REA 6 alla DGR 2153 del 2019);
- Richiesta verifica di compatibilità di cui all'art. 3 – comma 3 – lett. A) della Legge regionale n.9 del 02.05.2017 e s.m.i. dal Comune di Castelnuovo della Daunia, datata 31.03.2020;

- Modifica di contratto di locazione registrato a San Severo il 16/12/2015 n.5349 (“la locazione è stipula per la durata di anni 30 (trenta) a cominciare dal giorno 1 gennaio 2007 per finire il giorno 1 gennaio 2037);
- Planimetrie : pianta I livello, pianta II livello, pianta IV livello;
- Relazione generale;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) del Sig. De Luca Italo, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013;
- Elenco dei parametri rispetto ai quali si intende essere valutato ai sensi della DGR n. 2037/2013

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”.

Con DD n. 228 del 20.07.2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia - Ricognizione posti residui”, la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. n. AOO183\_0012108 del 2/08/2021 è stata notificata la DD 228/2021 al comune di Castelnuovo della Daunia e alla società Casa di Cura Leonardo De Luca srl, nella quale **sono stati assegnati in via provvisoria i 20 posti di Rsa non autosufficienti pari a n. 1 nucleo di cui:**

- **n.10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019;**
- **n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;**

unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta integrazione documentale al Comune di Castelnuovo della Daunia e alla società Casa di Cura Leonardo De Luca srl.

Con pec del 6 agosto 2021, acquisita al prot. n. AOO183/12309 del 09.08.2021, il Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), in riscontro alla nota prot. n. AOO183\_0012108 del 2/08/2021 di questo Ente, trasmetteva allo scrivente Servizio nota prot. n. 3331 del 6/08/2021 ad oggetto “Istanza della “Casa di Cura L. De Luca” di Castelnuovo della Daunia per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della funzione del 4° livello della struttura sanitaria Casa di Cura L. De Luca in RSA, con dotazione di 40 posti letto – Riscontro nota di codesto Servizio Prot.AOO\_183/PROT/02/08/2021/0012108”, allegando la seguente documentazione:

- Nota del Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) ad oggetto “Rsa Casa di Cura “Leonardo de Luca srl” – Contrada Breccioloza snc Attestato di conformità urbanistica ed edilizia” in cui il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo della Daunia attesta la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Elaborati planimetrici: Pianta livello I, pianta livello II e pianta livello IV

Con pec del 11 agosto 2011 la società, acquisita al prot. n. AOO183/12363 del 11/08/2021 di questo Ente, la società ha trasmesso chiarimenti in merito alle carenze riscontrate e riportate nella tabella riepilogativa dei requisiti strutturali specifici di cui al RR n.4/2019, allegando la seguente documentazione:

- nota prot. n. 79 del 11/08/2021 del legale rappresentante della società Casa di Cura "Leonardo De Luca srl";
- Elaborati planimetrici: Pianta livello I, pianta livello II e pianta livello IV

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 "6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti".

Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di Lucera (Fg), si è proceduto, con completamento del nucleo, ad assegnare 20 posti letto previa acquisizione dell'integrazione documentale in merito alle carenze/ difformità rilevate in fase istruttoria.

Premesso che la struttura in oggetto è destinata ad ospitare una RSA di mantenimento anziani - tipo A e demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 e che il predetto Regolamento Regionale prevede di garantire:

- 1) nell'area di socializzazione un locale denominato "Soggiorno polivalente";
  - 2) nei servizi di nucleo un locale denominato "Locale soggiorno/TV/Spazio Collettivo";
- e che tali locali devono essere articolati in due ambienti autonomi e separati per lo svolgimento delle due funzioni, come prevede l'art. 5.1 "Requisiti minimi strutturali per le RSA" di cui al RR n. 4 del 2019.

Tenuto conto che nell'elaborato planimetrico del progetto, trasmesso allo scrivente Servizio in data 31/03/2020, è stato individuato un locale denominato "Soggiorno/Tv" e lo stesso era stato considerato dallo scrivente Servizio come "Locale soggiorno/Tv/Spazio Collettivo", come si evince dalla tabella riepilogativa dei requisiti strutturali di cui al R.R. n. 4 del 2019 allegata e trasmessa al legale rappresentante della struttura con nota prot. n. AOO183\_0012108 del 2/08/2021.

A seguito di integrazioni documentali richieste dallo scrivente Servizio, nell'elaborato planimetrico del progetto trasmesso in data 11/08/2021, si è potuto rilevare che il locale denominato "Soggiorno/Tv" è stato sostituito con il locale "Soggiorno polivalente".

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che il regolamento regionale prevede che i locali "Soggiorno polivalente" e "Locale soggiorno/TV/Spazio Collettivo" siano due locali distinti, è necessario individuare nell'elaborato planimetrico del progetto presentato, oltre al locale "Soggiorno polivalente" già individuato nell'ultima planimetria trasmessa, un locale da adibire a "Locale Soggiorno/Tv/Spazio Collettivo", così come prevede il RR n. 4 del 2019.

Pertanto, dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 228/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per 20 posti di Rsa non autosufficienti pari a n. 1 nucleo (di cui n.10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019) e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege, al netto della carenza evidenziata innanzi.

- Inoltre, con Determinazione dirigenziale n. 284 del 18/10/2021, questa Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della legge 9/2017 e della DGR n. 793/2019, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta del Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) in relazione all'istanza presentata dalla società Casa di Cura "Leonardo de Luca" Srl per la struttura denominata "Casa di Cura Leonardo de Luca" sita nel Comune di Castelnuovo della Daunia alla Via Brecciolosa n. 16, per n. 13 posti letto (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1:7 sono così ripartiti:

- n.2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B;
- n. 11 pl di Rsa di mantenimento di tipo A;

Con pec trasmessa in data 3/12/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0015939 del 6/12/2021 di questo Ente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo della Daunia ha trasmesso nota prot. n. 5160 del 3/12/2021 nella quale precisa che *"In base a quanto si evince dai grafici, in seguito alla variante presentata, presso questo Ufficio, il numero dei posti letti previsti è pari a 17 e non 13 come erroneamente indicate nella pregressa corrispondenza con codesto Ufficio Regionale"*, allegando la planimetria stato futuro pianta 4° livello di cui alla SCIA n.13/2017.

A seguito della nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo della Daunia, lo scrivente Servizio ha analizzato la planimetria acquisita agli atti ed è emerso che alla pianta quarto livello sono presenti n. 8 camere con n. 2 posti letto e n. 1 camera con n.1 posto letto, per un totale di n. 17 posti letto.

Pertanto, per tutto quanto sopra rappresentato, si propone **di integrare** l'atto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021 in relazione al numero dei posti assegnati ai fini del parere di compatibilità modificando nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:

*(...) "di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della legge 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta del Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza presentata dalla "Casa di Cura "Leonardo de Luca Srl" (secondo il modello Rea 2-allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzarsi alla Via Brecciolosa n.16, con n. 17 posti letto (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1:7 sono così ripartiti, n.2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B e n. 15 pl di Rsa di mantenimento di tipo A (...)"*;

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza della Società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. per **l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione** di una parte della struttura residenziale Casa di Cura "Leonardo De Luca" in **una Rsa non autosufficienti di n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di cui:**

- **n.10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019;**
- **n.10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;**

denominata Casa di Cura "Leonardo De Luca", ubicata alla Via Brecciolosa n. 16, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società chiarisca l'esistenza del locale suindicato, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Castelnuovo della Daunia ed a questa Sezione, gli **elaborati planimetrici** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec [sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Inoltre, si propone **di integrare** l'atto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021 in relazione al numero dei posti assegnati ai fini del parere di compatibilità modificando nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:

*(...) "di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della legge 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta del Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza presentata dalla "Casa di Cura "Leonardo de Luca Srl" (secondo il modello Rea 2-allegato alla DGR 793/2019) per*

*l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzarsi alla Via Brecciolosa n.16, con n. 17 posti letto (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1:7 sono così ripartiti, n.2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B e n. 15 pl di Rsa di mantenimento di tipo A (...);*

con la precisazione che :

- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al precedente atto n. 284 del 18/10/2021;
- l'integrazione al parere favorevole di compatibilità di cui alla DD n. 284 del 18/10/2021, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di cui alla DD n. 284/2021;

e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 31.03.2020 e dalla documentazione integrativa Prot.n. 79 del 11/08/2021 inviate via pec allo scrivente Servizio, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo della Daunia, dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa non autosufficienti di cui n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n.4/2019 e n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B - RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo

è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

1. di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all'istanza della Società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l. per **l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione** di una parte di struttura residenziale Casa di Cura "Leonardo De Luca" in **una Rsa non autosufficienti di n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di cui:**

- **n.10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019;**
- **n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;**

denominata Casa di Cura "Leonardo De Luca", ubicata alla Via Brecciolosa n. 16, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società chiarisca l'esistenza del locale suindicato, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Castelnuovo della Daunia ed a questa Sezione, gli **elaborati planimetrici** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec **sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it**, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

2) **di integrare** l'atto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021 in relazione al numero dei posti assegnati ai fini del parere di compatibilità modificando nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:

*(...) “di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art 29 comma 7 bis della legge 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta del Comune di Castelnuovo della Daunia in relazione all’ istanza presentata dalla “Casa di Cura “Leonardo de Luca Srl” (secondo il modello Rea 2-allegato alla DGR 793/2019) per l’autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzarsi alla Via Breccioloosa n.16, con n. 17 posti letto (come risultanti dalla planimetria del 2015) che in applicazione del parametro 1:7 sono così ripartiti, n.2 pl di Rsa di mantenimento di tipo B e n. 15 pl di Rsa di mantenimento di tipo A (...);”*

con la precisazione che :

- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al precedente atto n. 284 del 18/10/2021;
- l'integrazione al parere favorevole di compatibilità di cui alla DD n. 284 del 18/10/2021, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di cui alla DD n. 284/2021;

e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Casa di Cura “Leonardo De Luca” S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Casa di Cura “Leonardo De Luca” S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 31.03.2020 e dalla documentazione integrativa Prot.n. 79 del 11/08/2021 inviate via pec allo scrivente Servizio, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo della Daunia, dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Casa di Cura “Leonardo De Luca” S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa non autosufficienti di cui n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n.4/2019 e n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B - RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., rilasciato a seguito dell'assegnazione dei n. 20 p.l. di cui alla DD n. 228 del 20/07/2021, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del

parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Comune di Castelnuovo della Daunia \_  
**([comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it](mailto:comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it))**;
  - alla società Casa di Cura "Leonardo De Luca" S.r.l., in persona del suo legale rappresentante  
**([clinicadeluca@pec.it](mailto:clinicadeluca@pec.it))**

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad interim della Sezione**  
(Nicola Lopane)